



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTA la Legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di governo e coordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e successive modificazioni;

VISTO il Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2016, con il quale all'on. dott. Luca Lotti è stato nominato Ministro senza portafoglio;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 2016, con il quale l'on. dott. Luca Lotti è stato conferito l'incarico in materia di sport;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 gennaio 2017, recante la delega delle funzioni al Ministro senza portafoglio on. dott. Luca Lotti;

VISTA la Legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»;

VISTO in particolare l'articolo 1, comma 362, della predetta Legge 27 dicembre 2017, n. 205, che al fine di attribuire natura strutturale al Fondo «Sport e Periferie» di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, autorizza la spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, assegnando tali risorse all'Ufficio per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri;

VISTO di nuovo l'articolo 1, comma 362, della predetta Legge 27 dicembre 2017, n. 205, che rimette a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare in concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione, il compito di individuare i criteri e le modalità di gestione delle risorse assegnate all'Ufficio per lo sport, nel rispetto delle finalità individuate dall'articolo 15, comma 2, lettere a), b) e c), del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, facendo salve le procedure in corso;

VISTO l'articolo 15, comma 2, lettere a), b) e c), del menzionato decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, che finalizza il fondo di cui al comma 1 ai seguenti interventi: a) ricognizione degli impianti sportivi esistenti sul territorio nazionale; b) realizzazione e rigenerazione di impianti sportivi con destinazione all'attività agonistica nazionale, localizzati nelle aree svantaggiate del Paese e nelle periferie urbane e diffusione di attrezzature sportive nelle stesse aree con l'obiettivo di rimuovere gli squilibri economici e sociali ivi esistenti; c) completamento e adeguamento di impianti sportivi esistenti, con destinazione all'attività agonistica nazionale e internazionale;





Il Presidente del Consiglio dei Ministri

DI CONCERTO con il Ministro dell'economia e delle finanze;

DECRETA

(Art. 1)

Fondo Sport e Periferie

Le risorse destinate dal 1 gennaio 2018 al fondo di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, iscritte in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze e da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri in apposita sezione del Fondo Sport e Periferie da assegnare all'Ufficio per lo Sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, sono finalizzate ai seguenti interventi:

- a) ricognizione di impianti sportivi esistenti su tutto il territorio nazionale;
- b) realizzazione e rigenerazione di impianti sportivi finalizzati all'attività agonistica, localizzati nelle aree svantaggiate del Paese e nelle periferie urbane;
- c) diffusione di attrezzature sportive nelle aree di cui alla lettera b), con l'obiettivo di rimuovere gli squilibri economici e sociali esistenti;
- d) completamento e adeguamento di impianti sportivi esistenti da destinare all'attività agonistica nazionale e internazionale.

(Art. 2)

Procedura di selezione

Al fine di selezionare le richieste di intervento da finanziare, entro il 30 settembre di ogni anno l'Ufficio per lo Sport pubblica sul proprio sito *internet* istituzionale un bando denominato «Bando Sport e Periferie».

Le richieste sono presentate all'Ufficio per lo Sport mezzo posta elettronica certificata entro trenta giorni dalla pubblicazione del «Bando Sport e Periferie». Nei successivi quarantacinque giorni la commissione giudicatrice, formata da tre soggetti di adeguata professionalità, pubblica la graduatoria sul sito *internet* istituzionale dell'Ufficio per lo Sport.

(Art. 3)

Criteri di selezione

La selezione delle richieste di intervento da finanziare ai sensi dell'articolo 2 avviene tenendo conto dei seguenti criteri:

- a) localizzazione dell'intervento: 28 punti;
- b) stato di avanzamento della progettazione: 18 punti;





Il Presidente del Consiglio dei Ministri

- c) natura giuridica dell'ente titolare del diritto di proprietà dell'impianto: 15 punti;
- d) natura giuridica del soggetto che, a qualsiasi titolo, fa uso dell'impianto: 12 punti;
- e) polifunzionalità dell'impianto: 12 punti;
- f) incidenza del contributo richiesto sull'importo complessivo dell'intervento: 10 punti;
- g) efficienza energetica dell'impianto: 5 punti.

Ai fini dell'assegnazione del punteggio relativo al primo criterio sono presi in considerazione, avuto riguardo a tutto il territorio nazionale, i seguenti parametri: i) indicatori di reddito Istat, con preferenza per le aree con il livello più basso (7 punti); ii) indicatori Istat di scolarizzazione, con preferenza per le aree coi livelli più bassi (7 punti); iii) indicatori Istat di densità abitativa, con preferenza per le aree più popolate (7 punti); iv) localizzazione dell'intervento in un'area interessata da calamità naturali in epoca successiva al 2008 (7 punti).

Avuto riguardo al tipo di intervento richiesto, il punteggio di cui alla lettera b) è assegnato in ordine decrescente a seconda che le richieste siano corredate da: i) progetto esecutivo (18 punti); ii) progetto definitivo (15 punti); iii) progetto di fattibilità tecnica ed economica (10 punti). L'attribuzione di tali punteggi è subordinata alla preventiva approvazione dei progetti da parte delle amministrazioni pubbliche competenti.

Il punteggio di cui alla lettera c) è assegnato in ordine decrescente a seconda che le richieste di intervento abbiano a oggetto impianti o aree di proprietà: i) di un'amministrazione pubblica (15 punti); ii) di un ente *no profit* (10 punti); iii) di altri soggetti privati (5 punti).

Con riferimento al quarto criterio, il punteggio è assegnato in ordine decrescente secondo che le richieste abbiano a oggetto impianti sportivi in uso: i) all'ente pubblico che ne è proprietario o a un altro ente pubblico (12 punti); ii) a uno o più enti *no profit* (8 punti); iii) ad altri enti privati (4 punti).

In relazione al criterio di cui alla lettera e), sono assegnati 2 punti per ogni disciplina sportiva praticabile simultaneamente all'interno dell'impianto, fino a un massimo di 12 punti.

Il punteggio di cui alla lettera f) è assegnato, in scala da 1 a 10, in misura inversamente proporzionale alla incidenza percentuale del contributo richiesto sul costo complessivo del progetto.

Con riferimento all'ultimo criterio, il punteggio è assegnato, in scala da 1 a 5, in misura direttamente proporzionale all'incidenza percentuale degli importi destinati all'efficientamento energetico dell'impianto rispetto al costo complessivo del progetto.

Sono ammesse al finanziamento le richieste di intervento che abbiano raggiunto un punteggio minimo di 40 punti su 100.





Il Presidente del Consiglio dei Ministri

L'erogazione del contributo avviene in modo frazionato in proporzione agli stati di avanzamento dei lavori, certificati dal direttore dei lavori.

(Art. 4) Cause di esclusione

Sono escluse le richieste:

- a) già interamente soddisfatte mediante finanziamento pubblico;
- b) relative a impianti sportivi oggetto di contenzioso giudiziario o che insistono su aree o terreni a loro volta oggetto di contenzioso giudiziario;
- c) prive della indicazione della provenienza delle risorse ulteriori necessarie a realizzare l'opera e della prova della loro disponibilità immediata;
- d) nei casi di cui all'articolo 80 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

(Art. 5) Casi di revoca del contributo

Il contributo è revocato e il beneficiario è obbligato alla sua restituzione:

- a) in assenza, mancato rilascio, revoca o annullamento del titolo abilitativo edilizio;
- b) qualora l'intervento abbia a oggetto un impianto in regime di concessione amministrativa e questa venga meno, salva la possibilità di subentro per il nuovo concessionario;
- c) ove sopravvengano i casi di esclusione di cui alle lettere a) e d) dell'articolo precedente.
- d) in tutti gli altri casi di grave inadempimento.

Le somme restituite ai sensi del comma precedente sono versate nuovamente nel Fondo di cui all'articolo 1 del presente decreto.

(Art. 6) Equa distribuzione delle risorse sul territorio nazionale

Il bando può fissare un importo massimo per ciascuna richiesta di finanziamento.

Al fine di garantire un'equa distribuzione delle risorse sull'intero territorio nazionale le richieste di finanziamento aventi a oggetto impianti localizzati in una medesima regione non possono gravare sul fondo per importi cumulativamente superiori al 15 per cento della sua capienza. Qualora l'ammontare complessivo delle richieste di finanziamento ammesse non esaurisca la capacità totale del fondo, tale percentuale è innalzata sino a concorrenza delle somme rimaste disponibili. In caso di superamento del limite le richieste di finanziamento aventi a oggetto impianti localizzati in una medesima regione sono soddisfatte in ordine di graduatoria.





Il Presidente del Consiglio dei Ministri

(Art. 7)

Modalità di gestione dei residui

Le somme non assegnate all'esito dello scorrimento della graduatoria restano nel fondo e si cumulano a quelle previste per l'anno successivo.

(Art. 8)

Attività di supporto

Nell'ambito di ciascun intervento di cui all'articolo 1, una quota non superiore al 5 per cento delle risorse stanziare per l'attuazione dello stesso, può essere utilizzata dall'Ufficio per lo Sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri per le spese concernenti le attività di supporto strettamente necessarie all'attuazione del medesimo intervento.

Roma, 04 MAG. 2018

p. IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
DEI MINISTRI
IL MINISTRO PER LO SPORT

on. Luca Lotti

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E
DELLE FINANZE
(prof. Pier Carlo Padoan)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
SEGRETARIATO GENERALE
UFFICIO DEL BILANCIO E PER IL RISCONTRO
DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE

VISTO E ANNOTATO al n. 1582

Roma, 17/05/2018

IL REVISORE

IL DIRIGENTE

CORTE DEI CONTI
UFFICIO CONTROLLO ATTI P.C.M.
MINISTERI GIUSTIZIA E AFFARI ESTERI
Reg.ne - Succ. n. 1383

21 GIU 2018

IL MAGISTRATO

